

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 2 AGOSTO 2022)**

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì due del mese di agosto, alle ore 11.06 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA	Presidente	7) LOMBARDI ROBERTA	Assessore
2) LEODORI DANIELE	Vice Presidente	8) ONORATI ENRICA	“
3) ALESSANDRI MAURO	Assessore	9) ORNELI PAOLO	“
4) CORRADO VALENTINA	“	10) TRONCARELLI ALESSANDRA	“
5) D'AMATO ALESSIO	“	11) VALERIANI MASSIMILIANO	“
6) DI BERARDINO CLAUDIO	“		

Sono presenti: *gli Assessori Onorati, Orneli, Troncarelli e Valeriani.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Di Berardino e Lombardi.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado e D'Amato.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore D'Amato.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Alessandri.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 669

OGGETTO: Attuazione art. 22 comma 92, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1. Istituzione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona), di concerto con l'Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, l'Assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria e l'Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola, Politiche per la ricostruzione, Personale;

VISTI lo Statuto della Regione Lazio;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59";

la legge regionale 6 agosto 1999, n.14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

la legge 8 novembre 2000, n. 328, "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

la legge regionale 10 agosto 2016, n.11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2007, con il quale è stata istituito il Commissario Straordinario per le persone scomparse;

la legge 14 novembre 2012, n. 203, "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse";

la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, "Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione", e in particolare l'art. 22, commi 90, 91 e 92;

ATTESO che:

- la normativa nazionale e regionale sopra da ultimo richiamata è finalizzata a contrastare il fenomeno della scomparsa di persone nel territorio regionale, anche attraverso la promozione di iniziative formative, informative e culturali, interventi di assistenza di tipo materiale e psicologica per le famiglie delle persone scomparse, nonché ogni ulteriore azione utile e necessaria ad agevolare la ricerca e il monitoraggio delle persone scomparse;
- tali azioni possono essere realizzate anche mediante la stipula di protocolli di intesa, in collaborazione con le forze dell'ordine, le autorità giudiziarie, le istituzioni competenti e tutti gli altri soggetti pubblici o privati operanti in materia, ivi compresi quelli del terzo settore presenti sul territorio;

PRESO ATTO in particolare che per il perseguimento delle finalità normative sopra evidenziate, l'art. 22, comma 92, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, ha previsto l'istituzione di un Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio;

CONSIDERATO che il succitato articolo 22, comma 92, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, prevede che con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti in materia, siano disciplinate l'istituzione, la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio;

RAVVISATO che l'istituzione dell'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni operanti in materia presenti sul territorio, potrà offrire attuazione al dettato normativo, nonché spinta propulsiva per:

- la realizzazione di opere di informazione culturale volte alla conoscenza del fenomeno, delle sue dimensioni e della sua poliedricità (allontanamento volontario, allontanamento per fragilità o malattia, anziani con malattie degenerative, disagi psichici, minori non accompagnati, vittime di tratta, ecc.);
- la stipula di protocolli di intesa per specifica tipologia dei casi di persone disperse/scomparse;
- il rafforzamento del coordinamento con la Prefettura e la Protezione Civile;
- la promozione di sinergie tra Prefettura, Forze dell'Ordine, Istituzioni, Associazioni;
- la redazione di protocolli per la prevenzione e la ricerca di persone allontanate dalle strutture sanitarie (ospedali), sociosanitarie (RSA) e socioassistenziali, realizzati in collaborazione con le Forze dell'Ordine;
- la promozione e la diffusione della conoscenza del fenomeno nelle scuole e nelle strutture che ospitano minori;

RITENUTO pertanto, in attuazione dell'articolo 22, comma 92, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, di:

- istituire l'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio;
- stabilire che l'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio sia incardinato presso l'Assessorato competente in materia di politiche sociali;
- stabilire che l'Osservatorio sia composto:
 - dal Presidente, scelto dal Presidente della Regione Lazio tra esperti in materia;
 - dai Direttori delle Direzioni regionali competenti in materia di politiche sociali, salute, formazione e sicurezza, o loro delegati;
 - da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;
 - da rappresentanti delle associazioni regionali che si occupano di persone scomparse;
- stabilire che, in relazione alla trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno, su invito del Presidente dell'Osservatorio, possono essere chiamati a partecipare ulteriori esperti il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei compiti dell'organismo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 22, comma 90, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali;

ATTESO che la nomina dei componenti dell'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio è di competenza del Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 41, comma 8 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'allegato A, concernente "Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni consiliari in data 27 luglio 2022;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente,

1. di istituire, in attuazione dell'articolo 22, comma 92, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, l'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio;
2. di stabilire che l'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio sia incardinato presso l'Assessorato competente in materia di politiche sociali;
3. di individuare la composizione dell'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio, che comprende quali componenti di diritto:
 - a) il Presidente, scelto dal Presidente della Regione Lazio tra esperti in materia;
 - b) i Direttori delle Direzioni regionali competenti in materia di politiche sociali, salute, formazione, sicurezza, o loro delegati;
 - c) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale;
 - d) rappresentanti delle associazioni regionali che si occupano di persone scomparse.I componenti effettivi dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente della Regione Lazio su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali;
4. di stabilire che:
 - a) in relazione alla trattazione di specifici argomenti all'ordine del giorno, su invito del Presidente dell'Osservatorio, possono essere chiamati a partecipare ulteriori esperti il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei compiti dell'organismo;
 - b) al fine della costituzione dell'Osservatorio, le designazioni dei rappresentanti delle associazioni regionali che si occupano di persone scomparse, sono presentate entro trenta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell'amministrazione regionale; decorso tale termine, l'Osservatorio si intende costituito sulla base delle designazioni pervenute;
 - c) i componenti dell'Osservatorio restano in carica tre anni a decorrere dalla data della rispettiva nomina;
 - d) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto di una segreteria tecnica costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali delle Direzioni regionali competenti in materia di politiche sociali, sanità, formazione, sicurezza;
5. di approvare la "Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Allegato A

Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio (art. 22, comma 92, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1)

Art. 1
(Oggetto)

La presente disciplina detta le norme relative al funzionamento dell'Osservatorio permanente sulle persone scomparse nel Lazio, di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di monitoraggio e coordinamento delle ricerche delle persone scomparse sul territorio regionale e la promozione di attività di informazione culturale circa il fenomeno dell'allontanamento volontario.

Art. 2
(Funzioni e compiti)

1. L'Osservatorio realizza le azioni descritte all'art. 1 attraverso:

- la stipula di protocolli di intesa per specifica tipologia dei casi di persone disperse/scomparse;
- il rafforzamento del coordinamento con la Prefettura e la Protezione Civile;
- la promozione di sinergie tra Prefettura, Forze dell'Ordine, Istituzioni, Associazioni;
- l'instaurazione di reti con presidi territoriali, ospedalieri, RSA;
- la diffusione della conoscenza del fenomeno nelle scuole e nelle strutture che ospitano minori.

Art. 3
(Funzionamento)

1. L'Osservatorio è un organo collegiale istituito presso la Giunta Regionale, ha come sede di riferimento l'Assessorato competente in materia di politiche sociali, presso il quale di norma si riunisce. Le sue sedute non sono pubbliche.

2. Il Presidente dell'Osservatorio convoca le riunioni con almeno quindici giorni di anticipo sulla data stabilita. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è comunicata ai componenti attraverso posta elettronica. In casi di particolare necessità ed urgenza, l'Osservatorio può essere convocato in altre forme e con tempi diversi.

3. I componenti dell'Osservatorio possono proporre al presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva. Qualora la proposta pervenga in forma sottoscritta da almeno cinque componenti, essa è vincolante per la formazione dell'ordine del giorno della seduta successiva. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.

4. L'Osservatorio opera in collaborazione con gli altri osservatori regionali che effettuano analisi su fenomeni sociali connessi con i servizi socioassistenziali, la sanità, il mercato del lavoro, la formazione, la scuola, la sicurezza pubblica.

5. Ogni componente effettivo, in caso di assenza o temporaneo impedimento, può delegare, ai fini della partecipazione alle singole sedute, un altro soggetto appartenente allo stesso organismo di riferimento, il cui nominativo è previamente comunicato all'Osservatorio medesimo.

Art. 4
(Validità delle riunioni)

1. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Le decisioni dell'Osservatorio sono di norma assunte all'unanimità. Laddove ciò non sia possibile l'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese su richiesta di almeno un terzo dei componenti, le votazioni possono essere effettuate a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il verbale delle riunioni dell'Osservatorio è costituito da un resoconto sintetico del loro svolgimento preceduto dalle indicazioni dei nomi dei presenti. I membri dell'Osservatorio hanno diritto a far verbalizzare il proprio dissenso. Il verbale viene inviato prima della riunione successiva per agevolare la proposta di eventuali integrazioni e/o modifiche.
4. Il verbale, prima dell'inizio dei lavori viene sottoposto all'approvazione dei componenti dell'Osservatorio, i quali possono chiedere, entro la stessa seduta, modifiche e integrazioni al medesimo.
5. Il verbale una volta firmato dal presidente non può essere ulteriormente modificato.
6. Possono essere invitati a partecipare ai lavori dell'Osservatorio, su invito del Presidente, referenti tecnici, sia regionali sia esterni alla Regione, con competenze ed esperienze in materia di istruzione e diritto allo studio, lavoro, politiche sociali, sicurezza pubblica, che partecipano senza diritto di voto.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Massimiliano Valeriani)